



# Ministero della Salute

*Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti*

*Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario*

Ufficio III

Ministero della Salute

0008333-P-23/04/2008

DGSA



15749554

Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità  
Servizi veterinari  
Loro Sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
Loro Sedi

E, p.c.

CESME  
Teramo

Commissario straordinario per le  
Emergenze zootecniche  
Dr. Ettore Iani

Carabinieri per la Tutela della Salute  
Roma

Associazioni di Categoria settore  
bovini/ovini  
Loro Sedi

Dipartimento per la Sanità Pubblica  
Veterinaria, la Nutrizione e la  
Sicurezza degli alimenti  
Ufficio III

OGGETTO: BTV8 in Italia – zone soggette a restrizione.

In considerazione delle informazioni relative all'attuale situazione epidemiologica per blue tongue nel nord Italia, tenuto conto dei dati attualmente disponibili nell'ambito dei piani di sorveglianza correnti, nonché di quelli derivati dai controlli straordinari effettuati a seguito delle attività di rintraccio già disposte con precedenti provvedimenti dello scrivente Ministero e di quelli delle attività attuate nella zona di restrizione, si comunica quanto segue.

La zona sottoposta a restrizione per BTV8 instaurata in Italia così come specificato nell'apposito documento della Commissione Europea disponibile al link [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt\\_restrictedzones.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf), è rimodulata comprendendo solo le province di Verona, Mantova e Brescia. Inoltre, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti diagnostici effettuati (isolamenti virali) sui campioni prelevati nelle aziende sede di focolaio, la zona infetta (20 Km di raggio attorno al primo focolaio) è da ritenersi

revocata. Pertanto, le disposizioni di cui alla nota prot. 7813 del 17 aprile 2008 si applicano esclusivamente alle province sopra citate.

In virtù di tale riduzione, si ritiene opportuno e necessario, che le attività di sorveglianza previste dal "*piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) in Italia*" nelle Regioni situate nell'area A vengano comunque riformulate con le modalità previste e specificate nell'allegato 1 alla presente nota. Tale sistema è da considerarsi esaustivo anche per le attività di sorveglianza da effettuarsi nell'area intorno agli impianti di macellazione designati (nota prot. 980 del 5 febbraio 2008).

Inoltre si precisa che, fino a nuove disposizioni, data la necessità di disporre costantemente delle informazioni epidemiologiche, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio dovranno assicurare un flusso costante giornaliero dei dati relativi alle determinazioni di laboratorio eseguite nel Sistema Informativo Nazionale per la blue tongue.

Infine, si rende noto che i territori in cui le attività di sorveglianza non saranno effettuate come previsto dalla presente disposizione, saranno considerati alla stregua di "*territori epidemiologicamente sconosciuti*", ovvero territori con infezione in atto.

IL DIRETTORE GENERALE

*Giorgio Ferrarini*

*AD*

S.M. Di Trani *AF* Ferrarini

Data ultima stampa 23/04/2008 15.11.00

## ALLEGATO 1


Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel nord Italia si rende necessario apportare alcune modifiche al Piano nazionale di sorveglianza della Bluetongue la cui revisione 5 è stata trasmessa con nota dirigenziale del 12/03/2007 n. 665 e successivamente modificata con nota ministeriale del 19 ottobre n. 12452. Le modifiche apportate riguardano esclusivamente l'Area A.

### AREA A - elementi del Piano sottoposti a modifica:

1. Unità geografica minima di riferimento;
2. Numero di sentinelle da prelevare;
3. Frequenza dei prelievi;
4. Sorveglianza aggiuntiva.

### Nuova suddivisione in unità epidemiologiche minime di riferimento.

L'intero territorio italiano è stato suddiviso in unità epidemiologiche minime di riferimento pari a 400 kmq (celle di 20 km di lato).



## Sentinelle: criteri di scelta, numero e frequenza di campionamento

Per la scelta degli animali sentinella valgono le stesse indicazioni riportate nell'ultima versione del Piano nazionale di sorveglianza sierologica della bluetongue.

Allo scopo di escludere o rilevare la presenza di circolazione virale nel territorio, in ciascuna cella dovranno essere selezionati almeno 58 animali sentinella nell'ambito di 8-10 allevamenti distribuiti sul territorio in modo tale da costituire un valido campione rappresentativo. Il campione consente di rilevare un'incidenza di infezione all'interno della cella pari almeno al 5% con il 95% di probabilità. Il campione permette inoltre di rilevare un'incidenza di infezione in un cerchio di 20 km di raggio pari a 1,6% con il 95% di probabilità.

La frequenza dei prelievi da effettuare nell'Area A è quindicinale nel periodo marzo – dicembre e mensile nel periodo gennaio – febbraio. La sintesi del calendario dei prelievi è riportato di seguito.

ATTIVITÀ PREVISTE		AREA A	
UNITÀ DI RIFERIMENTO		Cella di 400 kmq di superficie	
SORVEGLIANZA SIEROLOGICA	NUMERO	ALLEVAMENTI	8 - 10 allevamenti
		CAPI BOVINI	58 capi sentinella per cella (400 kmq)
	FREQUENZA PRELIEVO (numero controlli per mese)	gennaio	1
		febbraio	1
		marzo	2
		aprile	2
		maggio	2
		giugno	2
		luglio	2
		agosto	2
		settembre	2
		ottobre	2
novembre	2		
dicembre	2		

### Sorveglianza aggiuntiva a quella prevista dal Piano

Per quanto riguarda l'attività di sorveglianza sierologica nell'**Area A**, questa deve necessariamente essere integrata con la sorveglianza effettuata su campioni raccolti presso i mattatoi.

Si precisa pertanto che gli animali da esaminare sono scelti nell'ambito della specie bovina e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- mai vaccinati contro la BT;
- non originari delle regioni ove è in vigore o è stata in vigore la vaccinazione;
- di origine autoctona o che abbiano stazionato nel territorio provinciale almeno negli ultimi 2-4 anni.

Ai fini della sorveglianza aggiuntiva si precisa che il numero massimo di animali da prelevare per Provincia di provenienza del capo e per mese deve essere pari a 600. I capi devono essere prelevati in doppio (sangue con EDTA e siero) al fine di permettere ulteriori indagini in caso di riscontro di positività sierologica. Le informazioni obbligatorie da rilevare in sede di campionamento sono il codice identificativo del capo (come indicato dalla normativa vigente in materia) trascritto in maniera completa e il codice dell'azienda di provenienza. Il sistema informativo nazionale della BT non accetterà l'invio di dati che risulteranno privi di tali informazioni.